

Alla cortese attenzione  
della Spettabile clientela

## **Circolare di Studio n. 35 del 29 Novembre 2024**

### **Oggetto :**

- **Nuova forma delle bollette doganali di esportazione**
- **OMAGGI: trattamento Iva e Imposte Dirette**

### **Nuova forma delle bollette doganali di esportazione**

A decorrere dal **2 dicembre 2024** le **bollette doganali di esportazione e transito**, finora cartacee, saranno sostituite da documenti in formato digitale, analogamente a quanto già avvenuto dal 2022 per le bollette doganali di importazione (vedasi nostra Circolare n. 19 del 9 giugno 2022).

Tale innovazione è la conseguenza della riforma complessiva delle Dogane europee in base alla quale tutti gli scambi di informazioni devono avvenire mediante procedimenti informatici.

Alla luce della modifica introdotta, gli operatori dovranno provvedere a scaricare il documento doganale direttamente **dal portale dell' Agenzia delle Dogane**. Considerata l'importanza della novità introdotta, si consiglia altresì di coordinarsi con il proprio spedizioniere al fine di disporre di tutti i documenti necessari alla "prova dell'esportazione".

### **OMAGGI: trattamento Iva e Imposte Dirette**

In relazione agli **omaggi natalizi**, **nulla è cambiato** rispetto a quanto già indicato nella ns. circolare n. 47 del 5 dicembre 2016 che per comodità riportiamo di seguito, con le dovute integrazioni.

## **1) OMAGGI NATALIZI A TERZI (CLIENTI, FORNITORI, ECC...) DIVERSI DAI DIPENDENTI EFFETTUATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO ITALIANO**

### **IVA - omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di imprese e professionisti**

Con la legge Finanziaria per il 2001, modificata dal Decreto Legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, è stata introdotta un'eccezione alla indetraibilità dell'IVA assolta sulle spese di rappresentanza, prevedendo che quando la spesa di rappresentanza è costituita da beni di costo unitario non superiore ad Euro 50,00 l'IVA è detraibile.

Alla luce di quanto sopra, l'IVA assolta sull'acquisto di omaggi natalizi **destinati a soggetti diversi dai dipendenti** è:

- **Indetraibile**, se il costo del singolo bene (da intendersi come tale anche il cesto natalizio nel suo complesso) supera l'importo di Euro 50,00.
- **Detraibile**, se il costo unitario è inferiore o uguale ad Euro 50,00, anche se l'acquisto riguarda alimenti o bevande. Il Ministero delle Finanze, a questo proposito, ha chiarito che la detraibilità spetta anche in relazione ad acquisti aventi ad oggetto alimenti o bevande, purché di importo inferiore o uguale ad € 50,00.

Ne consegue che all'atto dell'acquisto sarà in alcuni casi necessario includere l'IVA nel costo degli omaggi medesimi.

Esempio 1:

omaggio (compresi alimenti o bevande) del costo di	€	45,00
iva 22% (detraibile)	€	9,90

-----

Costo da rilevare in contabilità (ossia costo al netto dell'IVA, in quanto detraibile)	€	45,00
---	---	-------

Esempio 2:

omaggio (compresi alimenti o bevande) del costo di	€	60,00
iva 22% (indetraibile)	€	13,20

-----

Costo da rilevare in contabilità (ossia costo comprensivo dell'IVA, in quanto indetraibile)	€	73,20
--	---	-------

**IMPOSTE DIRETTE - omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di imprese**

**Agli effetti delle Imposte dirette**, la Legge Finanziaria per il 2008 ha stabilito che gli omaggi di beni (e non di servizi) sono **deducibili integralmente (100%), se di costo fino ad Euro 50,00** (fino al 31/12/2007 tale limite era pari ad Euro 25,82). Al di sopra di tale importo, le spese di rappresentanza sono deducibili sulla base di percentuali per scaglioni applicate ai ricavi e proventi della gestione caratteristica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Le spese di rappresentanza sono deducibili sulla base dei seguenti scaglioni:

- 1,5% dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni
- 0,6% della parte dei ricavi e proventi che eccede euro 10 milioni e fino ad euro 50 milioni
- 0,4% della parte dei ricavi e proventi che eccede euro 50 milioni

Resta comunque sempre ferma la necessità di **provare l'inerenza** della spesa; a tal fine sarà quanto meno necessario che l'impresa disponga di una "lista" dei destinatari degli omaggi (clienti ecc...).

### **IMPOSTE DIRETTE - omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di professionisti**

I **soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti)** che intendessero cedere gratuitamente beni in occasione delle festività natalizie sono pregati di contattare lo Studio per affrontare le relative problematiche, in quanto ai fini delle **imposte dirette** la deducibilità delle spese di rappresentanza è limitata all'1% dei compensi percepiti nell'esercizio.

### **2) OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI, DA CHIUNQUE EROGATI (IMPRESE E PROFESSIONISTI)**

In ordine agli **omaggi relativi ai dipendenti**, torna utile rammentare che:

- **l'IVA** sostenuta in fase acquisto **è sempre indetraibile**, e pertanto concorre alla formazione del costo (qualunque sia l'omaggio e quindi anche se si tratti di alimenti e bevande);
- agli effetti delle **Imposte dirette**, l'omaggio sarà in ogni caso deducibile nella determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo in quanto la relativa spesa non costituisce spesa di rappresentanza, bensì spesa per prestazione di lavoro. Anche in questo caso, è necessario formare una lista che evidenzierà i dipendenti cui è stato attribuito l'omaggio natalizio.

### **REDDITO IN CAPO AL LAVORATORE DIPENDENTE**

Si segnala che sono state modificate le regole della tassazione delle erogazioni liberali in capo al dipendente. Infatti:

1. erogazioni liberali in denaro: costituiscono sempre reddito tassabile in capo al dipendente;
2. erogazioni liberali in natura (beni e servizi) fino ad euro 1.000 (euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico) **annui pro-capite**: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
3. erogazioni liberali in natura (beni e servizi) superiori ad euro 1.000 (euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico) **annui pro-capite**: concorrono **per l'intero importo** alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il datore di lavoro che si trovasse nei casi di cui ai punti **1** e **3** è pregato di segnalare tali situazioni al consulente del lavoro ai fini della conseguente tassazione in capo al dipendente.

### **3) OMAGGI A CLIENTI COMUNITARI**

**Ai fini Iva**, la cessione gratuita di beni (compresi gli omaggi natalizi) ad un **soggetto Cee non costituisce una cessione intracomunitaria** per carenza del requisito dell'onerosità del trasferimento; quindi, tale cessione non gode del regime di non imponibilità, non concorre alla formazione del plafond e non va segnalata nei modelli Intrastat.

Pertanto:

- ❑ Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa: l'Iva assolta o dovuta sull'acquisto risulta essere detraibile; la successiva cessione sarà da assoggettare ad Iva.
- ❑ Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (spesa di rappresentanza): l'Iva assolta o dovuta sull'acquisto risulterà, a seconda dei casi, detraibile (fino a € 50,00) o indetraibile (oltre € 50,00) in relazione all'importo del singolo bene, analogamente a quanto già chiarito per gli omaggi natalizi effettuati all'interno del territorio italiano; la successiva cessione sarà in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

**Agli effetti delle imposte dirette**, valgono le stesse considerazioni effettuate al paragrafo 1.

### **4) OMAGGI A CLIENTI EXTRACOMUNITARI**

**Ai fini Iva**, la cessione gratuita di beni (compresi gli omaggi natalizi) ad un **soggetto Extracee** è disciplinata in maniera differente a seconda che il bene ceduto rientri o meno nell'attività propria dell'impresa; anche in tal caso, analogamente al paragrafo 3, è necessario distinguere due situazioni:

- ❑ Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa: l'Iva assolta o dovuta sull'acquisto risulta essere detraibile; la **cessione gratuita** di tali beni ad un **soggetto extracee** (c.d. operazione "franco valuta") è assimilata ad una vera e propria **esportazione**: non rileva infatti, ai fini della non imponibilità dell'operazione, il requisito dell'onerosità. Pertanto l'omaggio ad un cliente extracee dovrà essere **fatturato** applicando il regime di non imponibilità proprio delle cessioni all'esportazione a titolo oneroso, necessitando quindi anche della "prova" dell'avvenuta esportazione. Si evidenzia, tuttavia, che **le cessioni gratuite all'estero non concorrono alla formazione del plafond e non rilevano ai fini**

**dell'attribuzione, in capo al cedente, dello status di esportatore abituale.** Si consiglia, pertanto, ai fini dell'esatta compilazione della dichiarazione annuale Iva, di tenere in evidenza le eventuali cessioni gratuite effettuate nell'anno e fatturate a soggetti extranee.

- Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (spesa di rappresentanza): l'Iva assolta o dovuta sull'acquisto risulterà, a seconda dei casi, detraibile (fino a € 50,00) o indetraibile (oltre € 50,00) in relazione all'importo del singolo bene, analogamente a quanto già chiarito per gli omaggi natalizi effettuati all'interno del territorio italiano; la successiva cessione sarà in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. L'operazione andrà comunque documentata redigendo una **fattura proforma** ovvero un documento contabile su carta intestata o una lista valorizzata recante un **valore ai soli fini doganali** giacchè la merce non deve essere fatturata.

**Agli effetti delle imposte dirette,** valgono le stesse considerazioni effettuate al paragrafo 1.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.